

TI_GERICHTE 60.2005.435 vom 18. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.435

FR: TI_GERICHTE 60.2005.435 du 18 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 60.2005.435 del 18 gennaio 2006

Regeste

istanza di ricusa / esclusione nei confronti del presidente della Pretura penale.

Erwägungen

E. 1

L'art. 46 cpv. 1 CPP fissa un termine per la presentazione della domanda di ricusa se i motivi sono sorti nel corso dell'inchiesta, come preteso nel presente caso. La domanda di ricusa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP), sotto pena di perenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 31 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).

E. 2

La tempestività nel presente caso è contestata. Il presidente della Pretura penale ha eccepito la tardività della ricusa con riferimento all'ordinanza sulle prove del 12.10.2005 (AI 2 inc. PP _____). L'istante replica che dall'ordinanza "non era desumibile che il Presidente della Pretura penale fosse anche giudice del processo" (scritto 23/27.12.2005). Se per un verso le ordinanze di apertura sono di principio firmate dal presidente della Pretura penale e non necessariamente dal giudice che deciderà il merito, per altro verso dopo la ricezione dell'ordinanza di apertura IS 1 avrebbe potuto informarsi e chiarire se l'incarto fosse stato o meno attribuito al presidente della Pretura penale. La questione può rimanere indecisa, visto l'esito nel merito, che si giustifica di esaminare. II. Nel merito

E. 3

Ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP). Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all'accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).

E. 4

Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (cfr. decisione TF 1P.91/2003 dell'8.9.2003 e rif.; decisione TF 1P.168/2003 del 25.8.2003; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3, e rif.; REP. 1998 n. 97, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 909 ss.). Il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF

1P.238/2004 dell'1.7.2004; decisione TF 1P.619/2003 e 1P.621/2003 del 26.11.2003 e rif.; decisioni TF 1P.528/2002 del 3.2.2003, 1P.589/2002 del 4.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 127 I 196; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 e 4a).

E. 5

Il magistrato deve quindi poter essere ricusato da chi ha un interesse quando vengono a mancare l'imparzialità e l'indipendenza. La ricusa riveste tuttavia un carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale ed organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (decisione TF 1P.49/2003 del 29.1.2003, 1P.528/2002 del 3.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 126 I 168; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 244 e ss.). L'elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente giustificate. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (decisione TF 1P.21/2004 del 27.5.2004; DTF 126 I 68 consid. 3a e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 30 n. 2). Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, ed il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione è e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale nega poi a dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (REP. 1998, n. 97).

E. 6

Nel presente caso la ricusa fa riferimento alla sentenza 17.1.2005 del presidente della Pretura penale (inc. _____), con la quale ha accolto il ricorso di IS 1 ed ha disposto la trasmissione dell'incarto al MP. L'argomento è sollevato in particolare con riferimento alle osservazioni presentate da IS 1 il 4.10.2004, ribadite nel ricorso 29.11.2004, e che non avrebbero trovato considerazione, ciò che fa concludere l'istante che "Tale giudizio è certamente atto ad anticipare la decisione che verrà emessa al termine del dibattimento". L'istante fa poi riferimento all'art. 40 lit. e all'art. 43 CPP.

E. 7

Per costante giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lit. e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto e giudicato il merito della vicenda processuale in un altro grado del processo (REP. 1985, p. 396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in

re A. A.; cfr. anche decisione CRP 28.5.2002 in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G., decisione CRP 5.8.2002 in re M.G.).

E. 8

Di certo si deve escludere che il presidente della Pretura penale abbia giudicato nel merito. Come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza del 17.1.2005, nella stessa il presidente della Pretura penale ha semplicemente risolto una questione d'ordine, sulla base di un richiamo della giurisprudenza del TF e di una semplice constatazione riguardo alla velocità accertata, senza entrare nel merito e senza pronunciarsi. Il magistrato ha, in ordine, accolto il ricorso di IS 1. Non solo: nel testo il magistrato ha esplicitamente riservato il futuro giudizio di merito: " Alla luce della giurisprudenza del TF l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la sezione della Circolazione. " (nostre le evidenziature). Anche per questo motivo, non si può ritenere che il magistrato abbia già anticipato la propria decisione.

E. 9

Neppure il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, in quanto ha assunto solo funzione di giudice, di ricorso nel procedimento contravvenzionale, di merito nel procedimento penale.

E. 10

L'istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, _____.

3. Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.